

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIAMPAOLINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARLO FELICE GIAMPAOLINO

Nella seduta del 28/02/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente rappresenta che l'intermediario convenuto, in seguito al deterioramento dei rapporti con il cliente, recedeva dai contratti di conto corrente e dalle convenzioni di assegno. Prima della revoca erano stati emessi assegni postdatati a valere sul conto corrente aperto presso l'intermediario convenuto. Una dipendente dell'intermediario convenuto, per non rovinare la reputazione della società, avrebbe precisato che *“al di là dell'invio della lettera formale [di recesso] da parte della banca, avrebbe atteso il rientro di tutti gli assegni in circolazione, avrebbe dato la possibilità alla [società ricorrente] di aprire un altro conto corrente e soltanto dopo sarebbe ... cessato il rapporto”*.

Tuttavia, si rappresenta che il sostituto della stessa funzionaria non veniva informato della circostanza, ed eseguiva a carico della ricorrente una segnalazione in CAI per emissione di assegno in assenza di autorizzazione. La ricorrente prendeva contatti con la banca e presentava istanza di cancellazione dall'archivio CAI accompagnata dalla quietanza rilasciata dal prenditore dell'assegno andato impagato. Lo stesso funzionario successivamente informava che l'archivio CAI non accettava richieste di cancellazione.



La società ricorrente rileva che l'assegno è stato emesso prima della revoca, anche se riporta una data successiva; ed osserva che la funzionaria si fosse impegnata a pagare gli assegni già emessi e presentati per l'incasso; rileva che il conto corrente è stato estinto nel mese di agosto 2016 mentre l'assegno oggetto di controversia è datato 23 luglio 2016. Conseguentemente, ritiene di avere diritto alla cancellazione della segnalazione.

L'intermediario rappresenta che con comunicazione del 21 giugno 2006 pervenuta alla società ricorrente il 29 giugno 2016 l'intermediario recedeva dal contratto di conto corrente e revocava la convenzione di assegno. Successivamente è stato richiesto il pagamento di un assegno emesso dalla società ricorrente prima della revoca della convenzione d'assegno – a quanto si afferma nel ricorso – ma datato 23 luglio 2016. Poiché la convenzione d'assegno era stata revocata, l'assegno non veniva pagato e la società ricorrente veniva segnalata in CAI.

DIRITTO

La società ricorrente chiede la cancellazione di una segnalazione in CAI per emissione di assegni in difetto di autorizzazione. Rileva che gli assegni sono stati emessi – postdatati – prima della ricezione della comunicazione di revoca dell'autorizzazione e che la responsabile della filiale dell'intermediario aveva assicurato che gli assegni già emessi sarebbero stati pagati.

Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

Anche senza tenere conto della mancata prova dell'impegno della direttrice della filiale a pagare l'assegno postdatato nonostante la revoca della convenzione d'assegno, tale impegno sarebbe in ogni caso risultato nullo per violazione della l. 386/1990.

In effetti, l'iscrizione in CAI degli assegni emessi in difetto di autorizzazione è atto dovuto e non discrezionale per l'intermediario. In base all'Art. 9 (*Revoca delle autorizzazioni*), in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis. L'iscrizione è effettuata nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo.

Inoltre, la normativa in materia di Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), introdotta con il d.lgs. n. 507 del 1999, ha previsto una nuova disciplina sanzionatoria dell'assegno.

Nell'ipotesi di mancanza di autorizzazione, non essendo consentita alcuna regolarizzazione tardiva dell'assegno, l'iscrizione del nominativo del traente deve essere effettuata dall'istituto trattario, senza bisogno di alcuna altra formalità, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo.

In base al provvedimento della Banca d'Italia, circ. 229, ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE TITOLO IV - Capitolo 11 - SEZIONE V- EMISSIONE E GESTIONE DI ASSEGNI BANCARI, 2. Assegni: *"In caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di autorizzazione, la banca trattaria iscrive il traente nella CAI entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo"*.

Sulla base delle Circolari della Banca d'Italia n. 267596 del 21.11.2002 e n. 166009 del 11.7.2003, *"sin dal perfezionarsi degli illeciti (emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista), gli obblighi previsti dalla legge n. 386/90 assumono carattere cogente, sicché l'eventuale richiamo dell'assegno da parte della banca negoziatrice non esime la banca trattaria dall'esecuzione di tutti gli adempimenti di legge, relativi all'avvio sia della procedura sanzionatoria amministrativa sia della revoca di sistema"*.



Decisione N. 6743 del 15 giugno 2017

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA